

TAR Campania, Sezione I Salerno - Sentenza 01/10/2004 n. 1844
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

L'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. prevede due distinte ipotesi in cui la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: una prima volta in corso di gara, ed allora il termine di 10 gg. per la produzione documentale è stabilito a pena di esclusione, per ovvie ragioni di celerità della gara; una seconda volta dopo l'espletamento della gara, ed allora il termine di 10 gg. (di natura sollecitatoria) è assegnato all'amministrazione per inoltrare la richiesta, e quindi tale termine non è diretto alle prime due graduate che devono fornire la documentazione richiesta.